

**OGGETTO:** Società “Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.” (P.IVA 02064480607), con sede legale in Fiuggi , piazza Martiri di Nassiriya, 1 – Stabilimento Termale “Fonte Anticolana” sito in Fiuggi Fonte (FR) in Via Fonte Anticolana - Variazione Rappresentante legale

## **IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

### **VISTI:**

- il R.D. 28 settembre 1919 n. 1924 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali;
- il D.M. 20 gennaio 1927;
- la L. 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale artt. 6 - lett. t e 36”
- il Dgls n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii;
- il D.M. della Sanità del 12 novembre 1992 n. 542 e ss.mm.ii. “Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997;
- la L. 24 ottobre del 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”;
- il Dgls n. 152/2006 art. 102 “Scarichi di acque termali”;
- il D.M. della Sanità del 10 febbraio 2015 “Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali”.

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 26 giugno 1980 n. 90;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l’altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011, che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l’atto 2, commi da 73 a 80;
- il DCA n. 00469 del 7 novembre 2017.

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario regionale del Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii;

**VISTA** la DGR n. 271 del 5 giugno 2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1.;

**VISTO** l'atto di organizzazione del Direttore della Direzione Regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi del 3 luglio 2018, n. G08358 "Novazione del contratto reg. cron. n. 19287 del 26 luglio 2016, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio "Requisiti autorizzativi e di accreditamento" dell'Area Pianificazione e controllo

**VISTO** il DCA n. U00053/2015 *"Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii, in favore del presidio sanitario denominato "Fonte Anticolana", gestito dalla Società "Terme di Fiuggi SPA & Golf S.r.l." (P.IVA 02598960603), con sede legale in Fiuggi, Piazza Martiri di Nassiriya, 1 e sede operativa in Fiuggi, Via Fonte Anticolana. Variazione del Legale rappresentante della Società "Terme di Fiuggi SPA & Golf S.r.l." (P.IVA 02598960603)"*

**VISTO** il DCA n. U00174/2017 *"L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, di cui al DCA U00053/2015, dello Stabilimento termale "Fonte Anticolana" sito in Fiuggi Fonte (FR), via Fonte Anticolana, dalla società "Terme di Fiuggi spa & Golf S.r.l." alla società "Acqua & Terme Fiuggi S.p.A." (P.IVA 02064480607) - ASL di Frosinone"*

**PRESO ATTO** dell'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 101660 del 7/12/2019, con la quale il Sig. Gabbin Mirco nato a Treviso il 15/7/1964 dichiara di subentrare nella rappresentanza del soggetto giuridico della Società "ACQUA E TERME FIUGGI S.p.A." dal 27/11/2018 e che null'altro è mutato in ogni altro elemento del presidio termale "Fonte Anticolana" con particolare riferimento ai requisiti minimi autorizzativi e ulteriori di qualità della struttura;

**VISTE** le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

**RITENUTO** pertanto, di dover prendere atto della variazione del rappresentante legale della Società "Acqua & Terme Fiuggi S.p.A." (P.IVA 02064480607), con sede legale in Fiuggi , piazza Martiri di Nassiriya, 1 – Stabilimento Termale "Fonte Anticolana", sito in Fiuggi Fonte (FR) Via Fonte Anticolana -

## **DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

prendere atto della variazione del rappresentante legale della Società "Acqua & Terme Fiuggi S.p.A." (P.IVA 02064480607), con sede legale in Fiuggi , piazza Martiri di Nassiriya, 1 – Stabilimento Termale "Fonte Anticolana", sito in Fiuggi Fonte (FR) Via Fonte Anticolana -

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con i DCA n. U00174/2017.

Il presente provvedimento sarà notificato al Legale Rappresentante della Società, nonché comunicato al Comune di Fiuggi e alla Asl di Frosinone.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 del R.R. n. 2/2007 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

